



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

ID G00203

CAPITOLATO TECNICO



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

SOMMARIO

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO.....	3
ART. 2 DURATA DELL'APPALTO E STIMA IMPORTO A BASE DI GARA.....	4
ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI/ORDINATIVI	8
ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	8
ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'AGENZIA	12
ART. 6 OBBLIGHI DELLA UNIVERSITÀ/COMMITTENTE.....	13
ART. 7 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 8 DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE.....	14
ART. 9 VARIANTI	15
ART. 10 LA SOSIENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO – IL VERBALE DI SOSPENSIONE	15
ART. 11 VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLO STESSO.....	15
ART. 12 FATTURAZIONE.....	16
ART. 13 ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO.....	16
ART. 14 REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO	17
ART. 15 PENALI	17
ART. 16 PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI.....	18
ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	19
ART. 18 SUBAPPALTO.....	21
ART. 19 RECESSO	21
ART. 20 CAUZIONE DEFINITIVA	22
ART. 21 POLIZZA ASSICURATIVA	22
ART. 22 DIVIETO CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI E SUBAPPALTO.....	23
ART. 23 STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI.....	23
ART. 24 CLAUSOLA COMPROMISSORIA.....	24
ART. 25 FORO COMPETENTE.....	24
ART. 26 NORMATIVA DI RINVIO.....	24
ART. 27 TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	24



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente capitolato definisce le caratteristiche, i requisiti e le modalità per l'individuazione di una Agenzia per il lavoro, per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016, a cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro da prestare a favore dell'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro.
2. Nello specifico l'Università, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 81/2015 e s.m.i. ha manifestato la necessità di fare ricorso alla somministrazione di lavoro allo scopo di usufruire temporaneamente di personale appartenente a ruoli e qualifiche professionali diverse, per esigenze straordinarie che non possono essere soddisfatte con il personale in servizio, oltre che per eventuali altre esigenze temporanee non prevedibili e contingenti. Il servizio riguarda, infatti, la somministrazione di unità di personale di categoria C1 e D1 o equivalente, CCNL 2016-2018 del comparto Istruzione e Ricerca. L'Università/Committente con il presente affidamento intende far fronte alle attività di cui all'elenco, esemplificativo e non esaustivo, di seguito:
 - a. Supporto ad istruttorie amministrative e tecniche;
 - b. Supporto ai servizi generali (gestione flussi documentali, gestione del personale, gestione delle strutture tecniche e amministrative, predisposizione degli atti amministrativi generali e dei contratti);
 - c. Supporto ad attività di front office;
 - d. Supporto a specifiche e contingenti richieste di produzione di documentazione/reportistica/rendicontazione da parte dei Ministeri, della Regione Calabria ovvero da altri soggetti finanziatori;
 - e. Supporto alle esigenze che non possono tradursi in affidamenti di servizi e/o convenzioni;
3. L'Università Magna Graecia intende, quindi, procedere all'individuazione di una Agenzia per il lavoro - somministrazione Lavoro, in possesso di autorizzazione definitiva rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, d.lgs. 50/2016 s.m.i. per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro delle seguenti figure professionali appartenenti alle categorie previste dal CCNL comparto Università di seguito indicate:
 - N. 13 Categoria C, livello 1;
 - N. 2 Categoria D, livello 1.
4. Il servizio di somministrazione comprenderà anche l'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione delle figure professionali nelle categorie sopra menzionate. Il fabbisogno stimato sopra indicato è meramente indicativo e, pertanto, nel corso di validità dell'Accordo Quadro, l'Università potrà confermare, non procedere, diminuire o comunque rimodulare lo stesso in base alle effettive esigenze rilevate, rispettivamente, all'atto di ciascun contratto specifico/ordinativo in correlazione alle finalità realizzative degli interventi ed al loro valore, alla standardizzazione dei processi/attività per gli interventi già avviati e tutt'ora in corso e alle nuove esigenze e/o progettualità da perseguire.
5. L'Università si riserva di richiedere la somministrazione di profili professionali specifici nel Gara europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, co. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro – ID G00203 – Capitolato Tecnico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

rispetto delle previsioni di cui al CCNL (comparto Università) e relativi contratti decentrati attuativi, al fine di perseguire l'efficiente realizzazione delle varie progettualità.

6. Al fine di dotarsi di uno strumento contrattuale dinamico per rispondere alle varie esigenze istituzionali, l'Università intende procedere mediante l'istituto dell'Accordo Quadro. Oggetto della procedura è, pertanto, la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ex art. 54, comma 3, del D.lgs. 50/2021 sulla cui base aggiudicare dei singoli contratti specifici per il servizio di somministrazione. Gli aspetti tecnici, operativi e le modalità di esecuzione del servizio oggetto della presente procedura saranno meglio dettagliate nei singoli contratti specifici/ordinativi che l'Università formalizzerà con l'Agenzia secondo le previsioni del presente capitolato. Potranno essere oggetto di affidamento specifico/ordinativo anche tutti i servizi che si rendessero necessari per il loro carattere di complementarità, analogia e funzionalità all'oggetto del presente Accordo le cui caratteristiche sono esplicitamente dettagliate nella documentazione afferente i singoli contratti formalizzati successivamente con l'Agenzia. L'Agenzia prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli contratti specifici/ordinativi, così come la relativa durata, il luogo di esecuzione e la quantità degli stessi.
7. L'Università, per motivi di interesse pubblico si riserva la facoltà di revocare la presente procedura fino all'aggiudicazione definitiva senza che l'Agenzia possa avanzare pretese economiche (Si veda in tal senso in giurisprudenza *ex multis* Cons. Stato 20 agosto 2015, n. 3956
8. I Servizi verranno erogati sulla base delle esigenze manifestate dall'Università/Committente durante il periodo contrattuale tramite gli "Ordini di Somministrazione" di lavoro (cfr. cap. 4.2). I singoli Ordini di Somministrazione che verranno di volta in volta stipulati con l'Agenzia del presente appalto, avranno ad oggetto la somministrazione di lavoro.
9. Data l'oggettiva impossibilità di predeterminare l'entità del servizio in termini di numero e tipologia dei profili professionali da fornire, nonché la durata di ciascuna missione, tale strumento contrattuale è volto a consentire l'utilizzo temporaneo di risorse secondo l'inquadramento contrattuale sopra definito entro i limiti del valore massimo stimato del contratto.
10. In ogni caso, data l'indeterminatezza delle esigenze, il presente appalto non obbliga l'Università/Committente ad usufruire del servizio, al quale avrà facoltà di ricorrere in base ad una valutazione unilaterale della situazione occasionale.
11. Il servizio di somministrazione di lavoro dovrà essere svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81 del 2015 e s.m.i., del D.L. 87/2018 (c.d. Decreto dignità) convertito in Legge n. 906 del 2018 del D.lgs. 81 del 2008 e di ogni altra disposizione di legge applicabile, del CCNL Somministrazione, del CCNL comparto Università, della contrattazione collettiva di secondo livello.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO E STIMA IMPORTO A BASE DI GARA

1. Il Contratto avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione del medesimo per 36 mesi, durante i quali l'Università/Committente potrà stipulare specifici contratti (Ordini di Somministrazione) con l'Agenzia risultata aggiudicataria dell'Appalto. L'Università, inoltre, si riserva la possibilità di richiedere una proroga dell'efficacia del contratto di 12 mesi in costanza di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

massimale. Di detta proroga dovrà essere data notizia all'Agenzia mediante comunicazione scritta nei trenta giorni precedenti la scadenza del Contratto. In ogni caso, tale proroga non comporta l'aumento del valore complessivo dell'importo dell'affidamento.

2. Il periodo d'impiego della singola risorsa somministrata potrà variare in funzione delle esigenze specifiche dell'Università/Committente e tale periodo sarà indicato nei relativi Ordini di Somministrazione. Resta fermo che, in ogni caso, a prescindere dalla data di perfezionamento del singolo contratto di somministrazione, dalla data di scadenza del presente contratto (eventualmente prorogato come sopra) ogni singolo rapporto lavorativo di somministrazione, qualora ancora in essere, sarà valido fino alla naturale scadenza dello stesso, definita nei singoli Ordini di somministrazione.
3. Il valore massimo stimato del Contratto è di **euro 1.852.324,30 IVA esclusa**. Tale importo include il monte retributivo/contributivo da corrispondere ai lavoratori somministrati presso l'Università/Committente, ivi compresa la FEE d'Agenzia offerta, nonché lo svolgimento di tutti i servizi connessi indicati nel presente Capitolato tecnico. Detto importo ha carattere presuntivo, poiché il numero di risorse, la durata delle singole missioni di somministrazione e il relativo valore delle retribuzioni e contribuzioni, sarà determinato sulla scorta delle prestazioni effettivamente richieste nell'ambito dei singoli Ordini di somministrazione che saranno emessi sulla base dell'effettivo fabbisogno dell'Università/Committente, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla programmazione del personale e dalle previsioni di bilancio. Il suddetto importo ha la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni erogabili, non è quindi in alcun modo impegnativo e vincolante per l'Università/Committente, mentre il valore dei singoli Ordini di Somministrazione sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste. L'Agenzia, quindi, prende atto ed accetta con la stipula del contratto che le prestazioni oggetto del presente appalto saranno certe e determinate solo al momento della stipula dei singoli ordinativi.
4. L'Agenzia, inoltre, non potrà vantare titolo alcuno o risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di mancata attivazione e/o interruzione del servizio da parte dell'Università e dei singoli contratti specifici/ordinativi. L'Agenzia riconosce ed accetta che l'importo del predetto Servizio, oggetto del presente Accordo, è da considerarsi quale importo massimo di spesa e che lo stesso remunera tutte le attività che l'Agenzia svolgerà ai sensi del presente Accordo e dei successivi contratti specifici, rinunciando sin da ora a richiedere ed ottenere qualsiasi ulteriore corrispettivo e/o somma.
5. L'Università non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo del presente Accordo quadro che è un importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. L'Università non è vincolata a stipulare nel periodo di durata del presente Accordo, contratti che esauriscono, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Accordo. L'Università potrà, altresì, esaurire l'oggetto del presente Accordo in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto dal presente Capitolato; in tali casi l'Agenzia non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
6. L'Agenzia è, invece, vincolata a stipulare i singoli Contratti specifici/ordinativi, alle condizioni di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

aggiudicazione del presente Accordo, secondo le modalità di cui al successivo art. 3 del presente Capitolato.

7. Alla scadenza del contratto, il servizio di cui si tratta potrà essere prorogato per il termine strettamente utile, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l'Agenzia resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza. La protrazione della durata del presente Accordo non darà all'Agenzia alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
8. Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenza e pertanto i costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a zero.
9. Gli importi sopra riportati hanno la funzione di indicare il limite massimo delle prestazioni ed hanno carattere presuntivo; infatti, il presente affidamento potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base del reale fabbisogno, senza che ciò comporti alcun tipo di responsabilità, neanche precontrattuale, a carico dell'Università e senza che l'Agenzia possa vantare titolo alcuno a risarcimenti e/o indennizzi di sorta, nel caso di somministrazione inferiore a quella descritta per le variazioni in corso di contratto.
10. L'importo complessivo dell'Accordo Quadro oggetto della presente procedura è stato determinato prendendo in considerazione le seguenti unità di personale, in regime di tempo pieno:
 - 13 unità di personale di categoria C Liv. C1
 - 2 unità di personale di categoria D Liv. D1

Per la determinazione del valore stimato dell'appalto sono stati presi in considerazione i seguenti elementi:

- Stima Costo del Personale
- Stima Margine di Agenzia / Intermediazione

Stima Costo del Personale

CATEGORIA	C 1	CATEGORIA	D 1
stipendio annuo	13.125,96	stipendio annuo	16.269,19
I.I.S.	6.372,64	I.I.S.	6.545,24
Tred.	1.624,88	Tred.	1.901,20
Ind. Ateneo	1.643,57	Ind. Ateneo	2.350,06
elemento perequativo	180,00	elemento perequativo	81,00
totale annuo	22.947,05	totale annuo	27.146,69
oneri carico ente	8.651,04	oneri carico ente	10.234,30
Totale Costo Annuo	31.598,09	Totale Costo Annuo	37.381,00



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

Ciascuna unità di personale di categoria C liv. C1, pertanto, ha un costo annuale di € 31.598,09 mentre ciascuna unità di categoria D liv. D1 ha un costo annuale di € 37.381,00.

Numero unità Full Time stimate	Categoria	Totale costo annuo	Totale costo annuo per numero di unità Full time stimate
13	C Liv. C1	€ 31.598,09	€ 410.775,17
2	D Liv. D1	€ 37.381,00	€ 74.762,00

Il totale costo annuo per come stimato deve essere considerato budget annuale all'interno dell'accordo quadro e dunque quale massimale economico degli specifici contratti operativi.

Detto importo ha, dunque, carattere presuntivo e massimo, mentre il valore reale sarà determinato dalle richieste di volta in volta poste in essere. L'Università non garantisce in alcuna misura il raggiungimento di un determinato budget annuale essendo l'attivazione delle unità di personale determinata sulla base delle reali esigenze, al momento non conosciute, che si verranno a creare nel corso della durata dell'accordo quadro.

Stima Margine di Agenzia/Intermediazione

Le attività svolte dall'Agenzia di somministrazione lavoro vengono stimate attraverso la quantificazione di un valore percentuale definito margine o quota.

Detto valore deve consentire all'operatore economico la remunerazione dell'attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale e la relativa gestione amministrativa.

L'analisi di gare analoghe ha consentito di stimare come congruo e coerente il margine in 9 punti percentuali.

In base a tale stima ne deriva che l'importo massimo stimato dell'appalto è pari **€ 1.587.706,55**:

RIEPILOGO	Durata 36 MESI
Costo del Lavoro Stimato	€ 1.456.611,51
Margine di Agenzia (9% soggetto a ribasso)	€ 131.095,04
Iva sul Margine di Agenzia (22%)	€ 28.840,91
TOTALE	€ 1.616.547,46
TOTALE ESCLUSO IVA	€ 1.587.706,55

11. I predetti importi sono comprensivi del costo del personale, della quota d'intermediazione e dell'IVA riferita alla sola quota di intermediazione.
12. Si ribadisce che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di determinare, sulla base delle reali esigenze e all'interno dell'importo a base di gara, il numero delle unità da utilizzarsi e le categorie professionali, pur rimanendo all'interno di quelle specificate.
13. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Agenzia l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

14. Il contratto avrà durata di 36 mesi.
15. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 per ulteriori sei mesi per il valore presuntivo e massimo di **euro 234.617,75**

Art. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI SPECIFICI/ORDINATIVI

1. L'Agenzia/affidataria si impegna irrevocabilmente ad eseguire i contratti specifici/ordinativi che verranno affidati nel corso della durata contrattuale.
2. I singoli contratti specifici/ordinativi, oltre a rinviare alle prescrizioni previste nel presente Capitolato, saranno formalizzati mediante apposito scambio di lettere o scrittura privata o altre modalità stabilite dall'Università, con le quali l'Università stessa disporrà l'ordinazione delle varie prestazioni.
3. Ciascun contratto specifico/ordinativo dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti indicazioni minime:
 - gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore
 - il numero dei lavoratori da somministrare;
 - la data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
 - le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l'inquadramento dei medesimi;
 - il luogo, l'orario di lavoro e il trattamento economico e normativo dei lavoratori;
 - costo orario al netto del margine dell'Agenzia;
 - numero ore giornaliere;
 - numero ore per margine dell'Agenzia;
 - IVA calcolata su margine dell'Agenzia;
 - CIG;
 - Totale della prestazione;
 - ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente di settore.
4. In dettaglio i contratti specifici/ordinativi si perfezioneranno a seguito di documentazione contrattuale (scambio di lettere e/o scrittura privata in modalità elettronica o altre modalità) con la quale l'Università esprimerà le proprie esigenze; l'affidatario eseguirà le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro alle condizioni offerte in fase di aggiudicazione della presente procedura di gara
5. L'Agenzia, preso atto della natura dell'Accordo, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Accordo, oltreché di quelle contenute nel presente Accordo e nei relativi documenti e di quelle che verranno impartite dall'Università.

ART. 4 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Gara europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, co. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro – ID G00203 – Capitolato Tecnico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

4.1 Condizioni del servizio

1. L'Agenzia è tenuta a svolgere il servizio con la massima cura e diligenza, in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara, dal contratto, secondo le eventuali condizioni migliorative offerte in OFFERTA TECNICA e nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) l'Università appaltante procederà, sulla base delle proprie esigenze, alla richiesta di singole forniture di lavoro all'Impresa aggiudicataria, per iscritto, tramite apposita "Scheda di richiesta";
 - b) i prestatori di lavoro, oggetto del contratto di somministrazione di cui al presente Capitolato, saranno adibiti rispettivamente alle mansioni e ai profili richiesti, in conformità a quanto previsto dal CCNL del Comparto Università ed alla disciplina vigente applicabile;
 - c) l'orario di lavoro è stabilito secondo le esigenze dell'Università;
 - d) il trattamento economico sarà corrispondente a quanto previsto dal contratto di lavoro per il personale del comparto Università, comprensivo, per ciascuna categoria degli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali che dovessero intervenire in concomitanza con la durata del contratto;
 - e) la contribuzione previdenziale e assistenziale è quella prevista per i dipendenti delle Agenzie di somministrazione;
 - f) la contribuzione INAIL è quella prevista normativamente e riferita al profilo.
2. I lavoratori somministrati saranno adibiti alle mansioni previste per i dipendenti della Università/Committente di pari livello di inquadramento e profilo professionale, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto Università. Saranno inoltre soggetti, al pari dei dipendenti della Università/Committente, alle disposizioni previste nelle procedure e nei regolamenti interni.
3. Il rapporto che si instaura tra il lavoratore somministrato e l'Università/Committente è di tipo gerarchico - funzionale: il lavoratore somministrato, nel periodo della sua prestazione, svolge la propria attività nell'interesse e sotto la direzione ed il controllo dell'Università/Committente ed è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge e contrattuali applicate ai lavoratori dipendenti dell'Università/Committente.
4. Tenendo conto delle richieste dell'Università/Committente, il personale somministrato dovrà essere già formato, a cura dell'Agenzia, in relazione alle competenze necessarie sulla base del profilo e della categoria di inquadramento. Dovrà inoltre aver effettuato la vaccinazione contro l'epidemia da COVID-19.
5. L'Università/Committente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'effettiva presenza dei lavoratori in somministrazione, l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e l'andamento dei livelli di servizio.
6. Ai sensi dell'art. 35, co. 2, del D.Lgs. n. 81/2015, in caso di mancato adempimento rispetto agli obblighi retributivi e contributivi da parte dell'Agenzia, l'Università/Committente provvederà a versare direttamente al lavoratore somministrato e/o all'ente previdenziale di riferimento, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai medesimi lavoratori somministrati. In tal

Gara europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, co. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro – ID G00203 – Capitolato Tecnico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

caso, l'Università/Committente potrà rivalersi sulla garanzia definitiva e/o sulle somme dovute non ancora pagate, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 co. 6 D.lgs. 81/2015, l'esercizio del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati verrà esercitato dall'Agenzia, anche su segnalazione dell'Università/Committente, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
8. L'Agenzia si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE/2016/679, D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018). L'Università/Committente provvederà ad informare l'Agenzia in merito alla rilevazione e valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro presso cui si svolgerà l'attività e sulla strumentazione di lavoro necessaria allo svolgimento delle attività.
9. L'Università/Committente osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione connessi all'attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
10. Il periodo di missione inizialmente stabilito potrà essere prorogato, con il consenso del lavoratore somministrato, con atto scritto, qualora l'Università/Committente ne ravvisi la necessità. La durata massima di utilizzazione del lavoro somministrato è stabilita dalla normativa vigente.
11. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare la normativa vigente, anche se entrata in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Agenzia, la quale non potrà pertanto avanzare pretesa di compensi aggiuntivi, a tal titolo, nei confronti dell'Università/Committente.
12. In considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria, nell'ambito della presente iniziativa, l'Università/Committente e l'Agenzia agiranno sempre in osservanza delle apposite misure adottate dagli organi competenti, ivi incluse quelle poste a tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori.
13. Tutte le predette condizioni minime devono essere mantenute per tutta la durata dell'appalto. Nel caso di inadempienze, l'Università/Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al capitolo 15 e, del caso, la risoluzione del contratto di cui al capitolo 17.

4.2. Richieste preliminari di avvio servizio e Ordini di Somministrazione

1. Ai fini dell'attivazione del singolo servizio, la Università/Committente invierà all'Agenzia la "Richiesta preliminare di avvio servizio" specificando:
 - il numero di risorse richieste;
 - profilo delle professionalità richieste, eventuale settore di specializzazione e grado di esperienza necessario, eventuale titolo di studio attinente alle mansioni da svolgere;
 - la tipologia di attività da svolgere;
 - la categoria contrattuale indicativa;
 - trattamento economico indicativo;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

- il luogo di lavoro;
 - la durata presunta della prestazione lavorativa richiesta, che potrà essere prorogata nei limiti disposti dalla normativa vigente.
2. La Richiesta preliminare di avvio servizio verrà inviata all'Agenzia all'indirizzo e-mail indicato nel contratto.
3. Una volta inoltrata la predetta Richiesta, la procedura di selezione seguirà i seguenti passaggi, fermo restando quanto previsto al paragrafo 4, salve le eventuali proposte migliorative offerte in sede di gara:
- i. a decorrere dal ricevimento di ciascuna Richiesta, entro 5 giorni lavorativi l'Agenzia dovrà inviare all'Università/Committente, una short list di candidature pienamente coerenti con il profilo ricercato, composta da almeno 5 candidati per ogni singolo profilo professionale ricercato. La short list dovrà includere oltre al curriculum vitae del candidato, anche un dettagliato report individuale.
 - ii. L'Università/Committente potrà svolgere a sua discrezione uno o più colloqui ai candidati i cui CV siano conformi ai requisiti previsti nella Richiesta, diretti ad accertare l'idoneità dei candidati proposti dall'Agenzia allo svolgimento delle mansioni riferibili al profilo professionale richiesto, fornendo al termine degli stessi un riscontro all'Agenzia sulle risorse da "mettere a disposizione" per l'avvio dell'attività in somministrazione indicando la lista dei candidati ritenuti idonei. L'Agenzia si farà carico di gestire e intrattenere i contatti e le comunicazioni con tutti i candidati, nelle varie fasi di selezione, garantendo gli opportuni feedback e aggiornamenti sull'andamento delle stesse, incluse le comunicazioni sugli esiti finali della selezione a tutti i candidati intervistati dalla Università/Committente.
 - iii. A decorrere dalla data di ricevimento di detto riscontro con l'indicazione dei nominativi dei candidati potenzialmente idonei, l'Agenzia ha l'obbligo di mettere a disposizione della Università/Committente il lavoratore in somministrazione entro un termine massimo di 5 giorni lavorativi, salvo diverso accordo con la Università/Committente.
 - iv. L'Università/Committente e l'Agenzia stipuleranno singoli Ordini di Somministrazione di lavoro, il cui contenuto sarà conforme a quanto previsto nel presente Capitolato e nella restante documentazione. Si precisa che per Ordine di Somministrazione si intende il contratto di somministrazione tra Università/Committente e Agenzia, il quale dovrà contenere i seguenti contenuti minimi: numero di risorse da avviare in missione, eventuale causale sottostante ai sensi di legge, livello contrattuale, mansione delle risorse, data inizio e fine della missione, tariffa oraria applicata.
4. Si precisa che per "messa a disposizione" si intende il termine iniziale di svolgimento della prestazione lavorativa presso l'Università da parte del lavoratore somministrato.
5. Laddove i colloqui con i candidati selezionati dall'Agenzia non abbiano avuto un esito positivo o, comunque, l'Università/Committente abbia ritenuto i CV sottoposti non idonei, anche solo in parte, l'Agenzia si impegna a fornire all'Università/Committente ulteriori curriculum vitae (in numero almeno pari a quelli precedentemente forniti) entro 2 giorni lavorativi a decorrere dalla

Gara europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, co. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro – ID G00203 – Capitolato Tecnico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

comunicazione di esito negativo dei colloqui e/o di inidoneità del curriculum da parte dell'Università/Committente, al fine di permettere di procedere celermente ad ulteriori colloqui; in caso di ritardo dell'inoltro degli ulteriori CV la Università/Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al capitolo 15.

4.3 Periodo di prova

1. Il lavoratore somministrato è sottoposto ad un periodo di prova che decorrerà a partire dalla data di effettivo inizio della prestazione lavorativa presso la Università/Committente, in conformità al vigente CCNL per i lavoratori in Somministrazione delle Agenzie per il Lavoro.
2. In caso di mancato superamento del periodo di prova, l'Agenzia dovrà provvedere a sostituire il lavoratore somministrato entro 2 giorni lavorativi dalla relativa comunicazione da parte della Università/Committente, nelle modalità descritte al paragrafo 4.2, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo capitolo 15.

4.4 Interruzioni del rapporto di lavoro e sostituzione del lavoratore somministrato

1. L'Agenzia non potrà procedere alla sostituzione di una delle risorse in assenza di necessaria preventiva autorizzazione dell'Università/Committente, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo capitolo 15. Nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore somministrato, l'Università/Committente informerà tempestivamente l'Agenzia e, qualora richiesto dalla stessa Università/Committente, l'Agenzia dovrà provvedere alla sostituzione del lavoratore fornendo almeno due curricula entro il termine di 5 giorni lavorativi nelle modalità descritte al paragrafo 4.2. In caso di ritardo nell'inoltro dei CV e/o nella sostituzione delle risorse positivamente riscontrate dall'Università/Committente, quest'ultima si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al capitolo 15.
2. Nel caso di assenze a qualsiasi titolo del lavoratore somministrato che superino i 5 giorni naturali e consecutivi e, qualora richiesto dall'Università/Committente, l'Agenzia dovrà fornire almeno due curricula entro il termine di 5 giorni lavorativi al fine di sostituire il lavoratore somministrato per tutta la durata dell'assenza, nelle modalità descritte al paragrafo 4.2. In caso di ritardo nell'inoltro di CV e/o nella sostituzione delle risorse positivamente riscontrate dall'Università/Committente, quest'ultima si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al capitolo 15.
3. Nel caso in cui le prestazioni del lavoratore somministrato e/o del Referente di Selezione non fossero conformi a quanto richiesto, ovvero nel caso in cui la permanenza di una risorsa fosse, ad insindacabile giudizio dell'Università/Committente, ritenuta incompatibile con le mansioni da svolgere, l'Agenzia sarà tenuta, con ogni onere a suo carico, a procedere alla relativa sostituzione del lavoratore senza oneri aggiuntivi per l'Università/Committente entro il termine di 3 giorni lavorativi, nelle modalità descritte al paragrafo 4.2, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo capitolo 15.

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DELL'AGENZIA

1. L'Agenzia è responsabile della ricerca, selezione, formazione, gestione ed inserimento dei lavoratori somministrati e dei servizi connessi a tali attività. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo capitolo 15, garantisce:

Gara europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, co. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro – ID G00203 – Capitolato Tecnico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

- di fornire personale già istruito, in relazione alle tipologie di attività da svolgere e sui rischi sul lavoro in generale, della garantendo uno standard qualitativo e quantitativo di attività conforme a quanto richiesto;
 - di assicurare la continuità del servizio di somministrazione per tutta la durata contrattuale;
 - di stipulare separati contratti individuali di lavoro per ogni prestatore di lavoro temporaneo, con la modalità prevista dalla normativa vigente;
 - di trasmettere all'Università/Committente, prima dell'inizio dell'attività, copia del contratto individuale tra Agenzia e lavoratore somministrato, ai fini della propria tutela in ordine alla responsabilità solidale contemplata nell'art. 35, comma 2, D.Lgs. 81/2015;
 - di provvedere allo svolgimento del servizio nei termini e con le modalità indicate nel precedente capitolo 4;
 - di provvedere tempestivamente alla comunicazione di eventuali casi di positività al COVID-19 tra il personale somministrato, sospendendo il somministrato interessato fino al termine della guarigione, tenendo conto delle disposizioni governative e regolamentari dell'Università che saranno vigenti al momento. In tal caso l'Agenzia, dietro richiesta dell'Università, dovrà provvedere alla sostituzione del personale somministrato risultato positivo al COVID-19, fornendo almeno due curricula entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta secondo le modalità descritte al paragrafo 4.2;
 - di provvedere al pagamento diretto della retribuzione mensile dovuta ai lavoratori somministrati;
 - di effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla prestazione previsti per legge, nonché di provvedere agli adempimenti quale sostituto d'imposta;
 - di fornire, a seguito di richiesta dell'Università/Committente, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;
 - di provvedere a tutti gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e s.m.i.;
 - di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale, contributiva, antinfortunistica, assistenziale e di diritto al lavoro dei disabili, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
 - di provvedere ad ogni altro obbligo dettato dalla normativa vigente – e da successive evoluzioni normative che dovessero intervenire in corso di esecuzione contrattuale – seppur non previste nel presente elenco o nella restante documentazione
2. L'Agenzia, nell'ambito del reclutamento del personale oggetto del presente appalto, dovrà assicurare adeguate forme di pubblicità, imparzialità e trasparenza del processo di selezione. Tale selezione dovrà quindi essere svolta con modalità che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità ed efficienza. L'Agenzia dovrà adottare meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali indicati in relazione alla posizione richiesta dall'Università, oltre che misure di prevenzione della corruzione in ottemperanza alle disposizioni della L. 190/2012.

ART. 6 OBBLIGHI DELLA UNIVERSITÀ/COMMITTENTE

1. L'Università/Committente si obbliga a corrispondere all'Agenzia il costo delle ore effettivamente lavorate oltre alla FEE d'Agenzia, come risultante dall'offerta economica presentata.
2. L'Università/Committente si impegna inoltre a:
 - adibire il lavoratore somministrato alle mansioni indicate nell'Ordine di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente C.C.N.L. comparto Università, nonché dagli Accordi Integrativi;
 - comunicare all'Agenzia i contratti collettivi applicabili, nonché il relativo trattamento retributivo fondamentale ed accessorio;
 - assicurare al lavoratore somministrato il diritto a svolgere la prestazione lavorativa per l'intero periodo di missione, salvo i casi di mancato superamento del periodo di prova o di altre sopravvenute ragioni che ne richiedano la sostituzione o che determinino il recesso della Università/Committente a qualunque titolo dal contratto di somministrazione;
 - comunicare all'Agenzia per iscritto e tempestivamente l'eventuale assegnazione del lavoratore somministrato a mansioni superiori o comunque non equivalenti a quelle dedotte in contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2013 Cod. Civ. consegnando copia di tale comunicazione al lavoratore medesimo;
 - comunicare tempestivamente e per iscritto all'Agenzia gli elementi utili alla formulazione di un'eventuale contestazione disciplinare a carico del lavoratore somministrato;
 - informare, immediatamente e per iscritto, l'Agenzia in caso di infortunio del lavoratore somministrato, al fine di rendere possibile l'adempimento tempestivo degli obblighi di legge;
 - assicurare ai lavoratori somministrati la fruizione di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui beneficino i dipendenti dell'Università/Committente;
 - versare direttamente al lavoratore e/o all'ente previdenziale, in caso di inadempimento dell'Agenzia, il trattamento retributivo e i contributi previdenziali dovuti, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'Agenzia;
 - erogare, ad ogni lavoratore somministrato, una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 35 co. 4 del d.lgs. 81/2015;
 - erogare, ad ogni lavoratore somministrato, le visite di sorveglianza sanitaria, utili ad accertare l'idoneità del lavoratore stesso a svolgere le mansioni previste, il tutto in conformità della normativa vigente in materia.

ART. 7 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Agenzia è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Università/Committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'Agenzia non adempia, l'Università/Committente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 8 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
2. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

ART. 9 - VARIANTI

1. Sono ammesse varianti nei casi previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.
2. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'Agenzia l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Agenzia non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 10 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

1. Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
2. La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:
 - a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
 - b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.
 - c) in tutti i casi in cui sono venute meno le esigenze che avevano richiesto l'emissione del contratto applicativo, senza che l'Agenzia possa richiedere alcuna richiesta economica di qualsiasi tipo.
3. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'Agenzia o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.
4. Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.
5. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

ART. 11. VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLO STESSO

1. In corso di esecuzione, l'Università/Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni, volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative, sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle

Gara europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, co. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro – ID G00203 – Capitolato Tecnico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART. 12. FATTURAZIONE

1. Per i Servizi l'Università/Committente si obbliga a corrispondere all'Agenzia:
 - il costo di quanto spettante ai lavoratori in somministrazione;
 - la FEE oggetto del contratto per la remunerazione dei Servizi. Tale corrispettivo si riferisce ai Servizi eseguiti a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali e il pagamento avverrà a fronte di emissione di fatture, in conformità alla normativa vigente.
2. L'Agenzia emetterà fattura con cadenza mensile posticipata, a decorrere dalla data di inizio missione della risorsa somministrata definita nell'Ordine di Somministrazione, secondo le norme fiscali in vigore.
3. L'Agenzia dovrà allegare alla fattura un report in formato *excel* con la ripartizione in singole voci del costo del lavoro con separata evidenza delle quote relative agli oneri sociali ed al TFR. La somma di tutte le singole voci del report dovrà essere coerente con il totale del costo del lavoro riportato in fattura. Il report dovrà riportare anche l'indicazione della FEE calcolata sul costo del lavoro.
4. Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI, al seguente codice univoco ufficio: UFX8MU.
5. Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'Agenzia.
6. I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva acceso presso Banche. A questo proposito, l'Agenzia deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.
7. L'Agenzia deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.
8. Il codice C.I.G. relativo al servizio di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dall'Agenzia in relazione al presente appalto.
9. Qualora l'Agenzia non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ART. 13 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO SUL VALORE DELL'APPALTO

1. A norma dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016, su richiesta dell'Agenzia, potrà essere concessa l'anticipazione del prezzo dell'appalto per un importo sino al 20% del valore del contratto, da corrispondere all'Agenzia entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
2. Su richiesta dell'Agenzia, nei limiti delle risorse annuali stanziato, l'anticipazione del prezzo dell'appalto potrà essere incrementata sino al 30% del valore del contratto, da corrispondere all'Agenzia nei modi di cui al comma precedente e alle condizioni stabilite nei commi successivi.
3. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o

Gara europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, co. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro – ID G00203 – Capitolato Tecnico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

4. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
5. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
6. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 14 - REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

1. La revisione del prezzo sarà concessa solo previa motivata richiesta dell'Agenzia.
2. Potranno costituire parametri di riferimento per calcolare l'ammontare della suddetta revisione gli indici Istat, nonché gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio del comune di Catanzaro
3. Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

ART. 15. PENALI

1. Le eventuali inadempienze alle prescrizioni del presente Capitolato e del Contratto, risultanti dalle verifiche di conformità e dai controlli comunque effettuati dall'Università/Committente, possono dar luogo all'applicazione delle seguenti penali con riferimento a ciascuna infrazione riscontrata:
 - a. in caso di mancato rispetto da parte dell'Agenzia di ciascuno dei termini fissati ai punti i), ii) e iii) del paragrafo 4.2 del presente Capitolato, l'Università/Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a euro 100 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - b. per ogni CV presentato non conforme ai requisiti previsti nella Richiesta preliminare di avvio servizio, così come disciplinato al par. 4.2, e nelle successive Richieste, la Università/Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a euro 200,00;
 - c. per ogni giorno di ritardo nella somministrazione del personale richiesto ovvero di ritardo nella sostituzione del personale ritenuto non idoneo a seguito del mancato superamento del periodo di prova rispetto alla tempistica indicata al paragrafo 4.3 del presente capitolato, la Università/Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - d. per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione del personale nei casi di cui al



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

- paragrafo 4.4 del presente capitolato rispetto alla tempistica ivi prevista: addebito di un importo pari euro 100,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- e. nel caso in cui l'Agenda proceda alla sostituzione del lavoratore somministrato senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Università/Committente, quest'ultima si riserva l'applicazione di una penale pari a euro 3.000,00 per ogni violazione rilevata;
 - f. nel caso di non conformità dei Servizi offerti rispetto a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, nell'OFFERTA TECNICA e nel Contratto, la Università/Committente si riserva la facoltà di applicare una penale pari a euro 1.000,00 per ogni violazione rilevata;
 - g. mancata formazione del personale: € 1.000,00 a settimana fino all'adempimento dell'obbligazione;
 - h. mancato pagamento delle retribuzioni e i relativi contributi al prestatore di lavoro: € 100,00 al giorno a lavoratore fino all'inadempimento per un termine di 30 gg.;
2. L'Agenda ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.
3. Per il ritardato adempimento delle ulteriori obbligazioni assunte dall'Agenda, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dell'intero Accordo quadro e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Università

ART. 16. PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
 - Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Agenda per iscritto dall'Università;
 - L'Agenda dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Università medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Università nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Università, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate all'Agenda le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
2. Nel caso di applicazione di penali, l'Università potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Agenda a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

3. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, l'Università è autorizzata a rivalersi, mediante trattenute, sui crediti esistenti a favore dell'affidataria, ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Università/Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, nei seguenti casi:
- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) sono state superate le soglie di cui all'art. 106 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del medesimo articolo e di cui al comma 2 del medesimo articolo;
 - c) sono state superate le soglie fissate dalla Università/Committente nel caso di modifiche non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016.
 - d) L'Agenzia si è trovata, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - e) L'Agenzia ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente contratto, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - f) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
 - g) ove applicabile, mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e, ove applicabile, copertura assicurativa";
 - h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Agenzia ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Agenzia di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - j) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - k) nei casi di cui: i) agli articoli "Garanzie", "Verifica di conformità", "Penali", "Condizione particolare di risoluzione", "Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari" e ii) di cui agli articoli intitolati "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", "Garanzia definitiva", "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", "Trasparenza dei prezzi", "Risoluzione", "Trattamento dei dati personali" dello schema di contratto;
 - l) Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

nomies della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. L'Università/Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite PEC, deve risolvere il presente contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora nei confronti del Agenzia sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti Agenzia sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
3. In caso in cui l'Università/Committente accerti un grave inadempimento dell'Agenzia ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Agenzia e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Agenzia dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Agenzia abbia risposto, l'Università/Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto dell'Università/Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. Qualora l'Agenzia ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, l'Università/Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Agenzia deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Agenzia, qualora l'inadempimento permanga, l'Università/Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Agenzia anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Università/Committente, a mezzo PEC, per porre fine all'inadempimento, l'Università/Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Agenzia; resta salvo il diritto dell'Università/Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Agenzia ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

7. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Agenzia si impegna, sin d'ora, a fornire all'Università/Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'Agenzia, l'Agenzia è tenuta a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dall'Università/Committente per affidare ad altra Agenzia le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno la Università/Committente incamererà la garanzia definitiva.
9. L'Università/Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'Agenzia originario in sede di offerta.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016

ART. 18 SUBAPPALTO

Il Subappalto non è ammesso.

ART. 19 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, l'Università/Committente ha diritto nei casi di
 - a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti del Agenzia, non gravi.di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'Agenzia/affidataria ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Agenzia/affidataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Agenzia; resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. L'Università/Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all'Impresa a mezzo PEC previo il pagamento delle

Gara europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, co. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro – ID G00203 – Capitolato Tecnico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'Impresa.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'Agenzia rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.
5. Dalla data di efficacia del recesso, l'Agenzia dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Università/Committente. L'Università/Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.
6. In aggiunta ai commi precedenti, l'Università/Committente, in ragione di quanto previsto dal decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art. 1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Agenzia con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'Agenzia non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'Agenzia aggiudicataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali prima della stipula del relativo contratto dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016. La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari finanziari, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016.
2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

ART. 21 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Agenzia è obbligata, ai fini della stipula dell'appalto, a costituire e consegnare all'Università una polizza di assicurazione in caso di danni eventualmente arrecati a persone e cose tanto dell'Università che di terzi, nell'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto.
2. In particolare, l'Agenzia potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, dovrà:

Gara europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, co. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per l'Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro – ID G00203 – Capitolato Tecnico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

- a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per il presente appalto; ovvero (in via alternativa)
 - b) produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate tenuto conto dell'affidamento del presente appalto.
3. La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, per l'intera durata dell'appalto apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile Terzi (R.C.T) e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). I massimali di garanzia per l'assicurazione R.C.T/R.C.O. non dovranno essere inferiori all'importo di € 500.000,00 per sinistro e per persona.
 4. In mancanza di tale polizza non si procederà alla stipula del contratto, e ciò comporterà la decadenza dall'aggiudicazione; in tal caso l'Università si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria.
 5. La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
 6. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, giusto il regime della responsabilità disciplinato dall'art. 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
 7. Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario/fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.
 8. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

ART. 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto divieto all'Agenzia/affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.
2. L'Agenzia/affidataria può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Università/Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto all'Agenzia/affidataria di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte dell'Agenzia/affidataria ai suddetti obblighi, l'Università/Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

ART. 23 - STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. L'Agenzia è tenuta alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa in forma Gara europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, co. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro – ID G00203 – Capitolato Tecnico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall'Università.

2. Sono a carico dell'Agenzia, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le tasse e imposte presenti e future inerenti al contratto.

ART. 24 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Il presente capitolato non contiene la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere per l'affidamento o durante l'esecuzione del servizio e/o relative al contratto, sarà competente il Foro di Catanzaro.

ART. 26 - NORMATIVA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici e al regolamento per la disciplina dei contratti dell'Università di Catanzaro.

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Università fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

La base giuridica del trattamento è costituita nelle previsioni del D.Lgs. 50/2016 e del successivo D.Lgs. 56/2017 e s.m.i. per le quali, rispetto al RGPD, il trattamento: è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6 par. 1 lett b del RGPD); per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett c) del RGPD); per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri (art, 6 par.1 lett. b) del RGPD).

In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dall'Università si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Università per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica: dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale); dati di contatto (indirizzo di residenza e/o domicilio, identificativi on-line, indirizzi di posta elettronica o di posta elettronica certificata); dati economici, finanziari, patrimoniali e fiscali; dati relativi a condanne penali e reati e giudiziari in genere, illeciti amministrativi e/o professionali, certificazioni antimafia;
- i dati forniti dal concorrente Agenzia vengono acquisiti dall'Università ai fini della redazione e della stipula del relativo Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso ex art 6 lett c) ed e) del GDPR.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

Tutti i dati acquisiti dall'Università potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Università in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Università potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'Agenzia non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (cd. "dati sensibili"). Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (cd. "dati giudiziari"), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Università in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Università, in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente Agenzia della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto potranno essere diffusi tramite il sito internet www.unicz.it. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dall'Università, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012, aggiornato al D.Lgs. 97/2016; nonché art. 29 D. Lgs. n.

Gara europea a procedura aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, ai sensi dell'art.54, co. 3 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., per l'affidamento del servizio di somministrazione lavoro per l'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro – ID G00203 – Capitolato Tecnico



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.unicz.it, sezione "Università Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del contratto. Al termine di dato periodo, i dati potranno essere conservati in forma anonima ed aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato. Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato.

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla Stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dagli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, con sede in Viale Europa, Località Germaneto- 88100 Catanzaro, nella persona del Magnifico Rettore, Prof. Giovambattista De Sarro.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, le società potranno essere contattate ai seguenti indirizzi:

- Data Protection Officer dell'Università: dpo@unicz.it
- Riferimenti disponibili nella sezione "privacy" del sito www.unicz.it.

Il Concorrente/Agenzia prende atto del trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano. Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "MAGNA GRÆCIA" DI CATANZARO

nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Università per le finalità sopra descritte.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Anna Daniela Severelli

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

Il Direttore Generale

Dott. Roberto Sigilli

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)

Il Responsabile

Area Servizi Tecnici e Negoziati

Ing. Rosario Punturiero

(Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs 39/1993)